



# COMUNE DI POGGIARDO

## Provincia di Lecce

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 18 del registro

Seduta del: 20.05.2014

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	FAVOREVOLE	Data	14.05.2014	Parere	FAVOREVOLE	Data	14.05.2014
Il Responsabile del Servizio F.to Rag. Carmine Longo				Il Responsabile di Ragioneria F.to Rag. Lucio Ruggeri			
L'anno <b>duemilaquattordici</b> addì <b>venti</b> del mese di <b>maggio</b> alle ore <b>16.26</b> nella sala delle adunanze, Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.							
Colafati L. Giuseppe				SINDACO		P	
Borgia Oronzo						A	
De Santis Alessandro						P	
Corvaglia Paolo						P	
Carluccio Giacomo						P	
Orsi Giuseppe Giovanni						P	
Maggio Cirino						P	
Micello Tiziana						A	
De Santis Antonio						P	
Rausa Donato						P	
Gianfreda Aurelio						A	
Zappatore Luigi						A	
Longo Damiano						P	
Presenti 9				Assenti 4			

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Nunzio F. Fornaro**

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza **Damiano Longo**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

«Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che con separata deliberazione si è provveduto ad approvare il regolamento IUC disciplinante le componenti TASI e TARI del tributo;

Considerato che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario un aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/08/2012;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Permanente datato 13/05/2014 con il quale la Commissione ha approvato la proposta di regolamento;

Acquisiti i pareri previsti dall' art. 49 D.Lgs. 267/00;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

### DELIBERA

1. di apportare al vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU) le seguenti modificazioni ed integrazioni:
  - a) al comma 2 dell'art. 1 dopo le parole "D.Lgs. 504/1992" è inserito il seguente periodo: *"dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147,";*
  - b) al comma 1 dell'art. 2 è aggiunto il seguente periodo: *"con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa";*
  - c) al comma 4 dell'art. 4 il moltiplicatore "110" è sostituito da "75"
  - d) il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente: *"2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*
  - e) Allo stesso articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi: *"3. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico."*
  
4. *Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*
  
- f) I commi da 1 a 4 dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti: *"1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio."*

*2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.*

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni."

- g) al comma 2 dell'art. 8 dopo le parole "del soggetto passivo," sono inserite le seguenti: "classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- h) dopo il comma 3 dell'art. 8 sono inseriti i seguenti: "4. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

6. A decorrere dal 1 luglio 2013 non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia."

- i) l'art. 9 è soppresso;
- j) alla lettera f) del comma 2, dell'art. 10 le parole "della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993" sono sostituite dalle seguenti: "di strumenti normativi e/o amministrativi di esonero";
- k) alla lettera g) del comma 2 dell'art. 10 dopo la parola "sanitarie" sono aggiunte le seguenti: "di ricerca scientifica";
- l) al comma 2 dell'art. 10 sono aggiunte le seguenti lettere: "h) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

i) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 8 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

j) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

k) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

*l)le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*

*m)gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;*

*n)i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;*

*o)i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;"*

*m) dopo il comma 1 dell'art. 13 è inserito il seguente: "1-bis. Gli enti non commerciali effettuano il versamento, con utilizzo del Modello F24, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 1 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento."*

*n) il comma 6 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:" 6. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta;"*

*o) dopo il comma 6 dell'art. 13 sono inseriti i seguenti:" 6-bis. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.*

*6-ter. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente regolamento, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica"*

p) dopo il comma 5 dell'art. 17 è inserito il seguente: *“6. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.”*

2. Di rideterminare, in conseguenza delle suddette modificazioni ed integrazioni, il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) così come riportato nello schema di regolamento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.»;

\*\*\*\*\*

UDITI gli interventi dei consiglieri che, trascritti su fogli a parte, sono stati allegati alla deliberazione n. 16 del 20 maggio 2014;

UDITA la seguente proposta di emendamento presentata dal consigliere Donato Rausa:  
“All'articolo 15 inserire un secondo comma: si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie, nel caso in cui il presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa.”;

Effettuata la votazione sull'emendamento, si ha il seguente risultato:  
presenti e votanti 9 – voti favorevoli 9 – l'emendamento è approvato.

CON VOTI favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

1) APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione, così come emendata.

QUINDI, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

**IL PRESIDENTE**

F.to Damiano Longo

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Nunzio F. Fornaro

---

---

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 21.05.2014 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 21.05.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Nunzio F. Fornaro**

---

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

**Addì, 21.05.2014**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione:
  - è divenuta esecutiva il giorno 20.05.2014:
    - Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
  - E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 21.05.2014 e rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Addì, 21.05.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Nunzio F. Fornaro**

---